

LA GIUSTIZIA DI GUERRA NELLA PIAZZAFORTE MILITARE DI TARANTO (1915- 1918)¹

Stefano Vinci
Universidad Aldo Moro, Bari

1. Il Tribunale militare marittimo di Taranto

Lo scoppio della prima guerra mondiale determinò l'avvio di una giustizia d'eccezione esercitata dai tribunali militari² (suddivisi tra commissioni d'inchiesta, tribunali territoriali, tribunali presso le truppe

¹ Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación DER2013-42039-P, cuyo título es “Evolución de las jurisdicciones especiales como instrumentos de control político-religioso, de seguridad y de orden público”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la Convocatoria 2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

² Sulla giustizia militare cfr. E. Forcella – A. Monticone, *Plotone d'esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1998; P. Melograni, *Storia politica della grande guerra. 1915-1918*, Bari 1998; G. Procacci, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra*, Torino 2000; N. Labanca - P.P. Rivello, (a cura di), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino 2004; M. Pluviano – I. Querini, *Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale*, Udine 2004; M. Isnenghi, *Il Mito della grande guerra*, Bologna 2007; M. Isnenghi – G. Rochat, *La grande guerra. 1914-1918*, Bologna 2008; L. Del Boca, *Grande Guerra piccoli generali. Una cronaca feroce della prima guerra mondiale*, Torino 2014.

concentrate e tribunale supremo di guerra e marina) istituiti in tutte le zone di guerra del territorio nazionale³. Questi organi giudiziari attraevano a sè la competenza dai tribunali ordinari sulla scorta di una rigorosa esigenza di celerità⁴, disciplina e sorveglianza determinata dallo stato di guerra che legittimava l'esercizio di poteri coercitivi eccezionali previsti dal codice penale per l'esercito che venivano riconosciuti alle autorità militari nelle piazze di guerra, fortezze e porti militari⁵. In particolare il Regio Decreto n. 703 del 20 maggio 1915

³ Cfr. C. Latini, *Una giustizia "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la prima guerra mondiale*, in «DEP. Deportate, esule, profughi. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 5-6, 2006, pp. 67-85; Id., *Il Governo legislatore. Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in F. Benigno – L. Scuccimarra (a cura di), *Il Governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma 2007, pp. 197-219; Id., *I pieni poteri in Italia durante la Prima Guerra mondiale*, in *Un Paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia, 1914-1918*, Milano 2010, pp. 87-103; Id., *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze 2010; Id., *The Great War and the Reorientation of Italian Private Law*, in «Comparative Legal History», vol 2, Issue 2, 2014, pp. 242-63.

⁴ A. Zerboglio, *Appunti sulla giustizia militare in tempo di guerra*, in «Rivista di diritto e procedura penale», VI, 1915, p. 453 affermava che in tempo di guerra la giustizia dovesse avere una sanzione immediata e che la toga dovesse cedere alle armi. Cfr. Latini 2006, p. 67.

⁵ In particolare l'art. 249 c.p.e. stabiliva che «Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati con tali fatti si fossero commessi». Sull'argomento rinvio a C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia fra Ottocento e Novecento*, Firenze 2010, pp. 313 ss.

attribuiva poteri civili e militari ai comandanti delle piazzeforti marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia ed a quelli delle fortezze costiere di Altare-Vado, Monte Argentario, Gaeta e Messina, conferendo loro altresì le più ampie facoltà per porre le dette piazze in stato di difesa e resistenza⁶. L'ampiezza di questi poteri – che consentiva ai comandanti delle piazzeforti militari l'introduzione di specifici divieti puniti con pene contravvenzionali, come ad esempio il bando sul divieto di pesca notturna del 23 maggio 1915, sulla distanza dei battelli civili dalle navi da guerra del 6 agosto 1915, sull'oscuramento notturno del 12 gennaio 1916 emessi a Taranto dall'ammiraglio Vittorio Cerri – era connessa a due requisiti: uno temporale e uno geografico corrispondenti rispettivamente alle condizioni di tempo di guerra (scoccata in Italia il 25 maggio 1915 con la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria) e di zona di guerra (relativa solo a quei territori teatro del conflitto) che creava una distinzione giuridicamente artificiosa e incongruente, produttrice di equivoci e di confusioni, specialmente nei rapporti giurisdizionali⁷. Se non vi erano dubbi in ordine allo stato di guerra che riguardava l'intera Nazione a seguito della sua dichiarazione da parte del governo, le zone di guerra venivano definite tali solo con specifici decreti reali e in caso estremo – come quello di invasione nemica – anche con semplice ordinanza del comandante del Corpo d'Armata territoriale, divisione o piazzaforte in forza degli artt. 246 e 247 del codice penale per l'esercito: le zone di guerra riguardarono inizialmente i territori di frontiera e le piazzeforti marittime, i comuni costieri e le isole dell'Adriatico, le province di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì;

⁶ RD n. 795 del 20 maggio 1915 col quale sono concessi pieni poteri ai comandanti delle piazze forti marittime ed ai comandanti delle fortezze costiere, in «Gazzetta Ufficiale» n. 144 del 8 giugno 1915, p. 13.

⁷ Cfr. V. Manzini, *La legislazione penale di guerra*, Torino 1918, p. 2; A. Jannitti di Guyanga, *Manuale legislativo del periodo di guerra: esposizione sistematica per voci, illustrata con la giurisprudenza*, Roma 1919, p. 716; G.G. Rubbiani, *Principi e questioni di diritto militare penale e processuale mentre dura la guerra*, in «Rivista penale», LXXXIII, p. 415.

si aggiunsero nel luglio 1915 e nell'ottobre 1916 le province di Cremona, Piacenza, Rovigo. Nel settembre 1917 quelle di Messina e Reggio Calabria e per diretta richiesta del generale Dallolio, capo della Mobilitazione industriale, nel settembre 1917 si aggiunsero le province di Alessandria, Genova, Torino. Nel dicembre 1925 furono dichiarate zone di guerra la maggior parte delle province del Nord Italia⁸.

La combinazione di questi due elementi avrebbe determinato una procedura giudiziaria con minori garanzie rispetto a quella ordinaria e l'applicazione dell'art. 243 e ss. del c.p.e. che stabiliva aumenti di pene di un grado rispetto ai delitti comuni se commessi in tempo di guerra e pene specifiche per alcuni delitti ritenuti gravi – come l'omicidio commesso nell'impeto d'ira in seguito a provocazione per il quale l'art. 255 c.p.e. prescriveva i lavori forzati – e addirittura la pena di morte per l'omicidio con premeditazione e l'incendio volontario di una casa abitata⁹. L'espansione della giurisdizione militare anche nei confronti dei civili (con evidente deroga al principio del giudice naturale sancito dallo statuto albertino¹⁰) determinava inoltre la previsione di specifici reati militari non previsti dal codice penale comune come il divieto di esportazione di merce vietata¹¹, di riunione e di associazione¹², di

⁸ G. Procacci, *La limitazione dei diritti di libertà nello stato liberale: il piano di difesa (1904-1935), l'internamento dei cittadini nemici e la lotta ai «nemici interni» (1915-1918)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38 (2009), *I diritti dei nemici*, t. I, p. 633.

⁹ Latini 2010, p. 314.

¹⁰ L'art. 71 dello Statuto albertino stabiliva il divieto di distogliere i cittadini dal loro giudice naturale. Per tutti cfr. R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2002, pp. 137 ss. e la bibliografia ivi citata.

¹¹ R.D. 21 marzo 1973 n. 273. *Provvedimenti relativi ai divieti di esportazione*, in «Gazzetta ufficiale» 21 marzo 1915 n. 72.

¹² D.Lt 23 maggio 1915 n. 674, in «Gazzetta ufficiale» 24 maggio 1915 n. 127. L'art 3 del decreto vietava le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti

stampa e di comunicazione postale e telegrafica¹³, di diffusione di notizie sulla difesa dello stato o sulle operazioni militari¹⁴ o ancora il delitto di frode nella somministrazione delle merci¹⁵. La gravità di questi reati – ed in particolar modo di quelli riflettenti le forniture militari – e la introduzione avanti ai tribunali militari dell’istituto della costituzione di parte civile (che dava luogo a svariate questioni di diritto) rese necessario ai fini di una più sicura attuazione di giustizia e per la unità della giurisprudenza, che fosse dato il ricorso per nullità al tribunale supremo contro le sentenze di prima istanza¹⁶.

in luogo pubblico o aperto al pubblico. I contravventori erano puniti con l’arresto non inferiore a un mese o con l’ammenda non inferiore a lire 50.

¹³ D.Lt 23 maggio 1915 n. 675, in «Gazzetta ufficiale» 24 maggio 1915 n. 128. Il decreto puniva la pubblicazione con qualunque mezzo di notizie non comunicate da governo o dai comandi superiori dell’esercito e dell’armata concernenti il numero dei feriti, morti e prigionieri; le nomine e i mutamenti negli alti comandi dell’esercito e dell’armata e le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare. La pena prevista era quella della reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

¹⁴ D.Lt 20 giugno 1915 n. 885, in «Gazzetta ufficiale» 22 giugno 1915 n. 156. L’art. 1 del decreto luogotenenziale puniva con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire 100 a 1000 chiunque, comunicando con più persone, riunite o anche separate, avesse dato sulla difesa dello Stato o sulle operazioni militari notizie diverse da quelle portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dagli alti comandi dell’esercito o dell’armata.

¹⁵ D. Lt. 31 ottobre 1915 n. 1550, in «Gazzetta ufficiale» 5 novembre 1915 n. 271. Osservava Manzini, *op. cit.*, p. 64 che questo decreto non faceva altro che dichiarare punibili a norma dell’art. 189 del Codice penale per l’esercito i subfornitori che commettevano una frode nella somministrazione delle merci ai fornitori diretti dell’amministrazione militare, mentre questi ultimi erano già punibili ai sensi dell’art. 189 del Codice penale per l’esercito. Le pene, nell’ipotesi di imputato estraneo alla milizia, erano quelle prescritte dall’art. 190 del Codice penale per l’esercito per il tempo di pace. Sull’argomento rinvio ancora a Latini, pp. 314 ss.

¹⁶ *Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, riguardante i ricorsi per nullità contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari del R. Esercito e della R. Marina*, in Leggi e decreti del regno d’Italia, anno 1915 n. 1729 (GU 20

2. Struttura e organizzazione del tribunale militare della piazzaforte marittima di Taranto

La procedura penale seguita dal Tribunale militare marittimo di Taranto seguiva la disciplina del *Codice penale per l'esercito del regno d'Italia* del 1870¹⁷, ripresa dal *Regolamento pel servizio della giustizia militare in zona di guerra*¹⁸ del capo di Stato maggiore dell'esercito, generale Luigi Cadorna, che prevedeva un'istruzione preparatoria affidata ad un capitano o ad un ufficiale subalterno in funzione di giudice unico istruttore¹⁹ – che in caso di impossibilità di procedere sull'istante avrebbe potuto essere supplito dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza, dai comandanti di corpo di distaccamento e di posto, dagli ufficiali dei carabinieri reali e dai comandanti delle loro stazioni e dagli ufficiali della polizia giudiziaria – il quale avrebbe ricevuto le denunce o querele, accertato il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui era stato commesso il reato. Avrebbe poi assunto informazioni sul fatto commesso e avrebbe raccolto tutte le prove o indizi, relazionando sulle interrogazioni svolte. Avrebbe proceduto inoltre al sequestro degli oggetti che sarebbero potuti servire tanto a carico quanto a favore dell'imputato e ad accertare, anche a mezzo di periti, le tracce apparenti del reato per le quali ci fosse stato pericolo di dispersione²⁰.

dicembre 1915 n. 309). Articolo unico: «Nei procedimenti per reati che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, può essere proposto ricorso per nullità contro le sentenze pronunziate dai tribunali militari dell'esercito e della marina, anche in zone di guerra e marina nei casi previsti nell'art. 344 del codice penale per l'esercito e 369 del codice penale militare marittimo».

¹⁷ Sul codice penale militare del 1870 rinvio al recente studio di C. Latini, *Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell'Italia unita*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», n. 2/2012, paper 12 ed alla bibliografia ivi citata.

¹⁸ *Regolamento pel servizio della giustizia militare in zona di guerra*, in «Gazzetta ufficiale» n. 242 del 13 ottobre 1917, pp. 4277 ss.

¹⁹ Art. 298 c.p.e.

²⁰ Artt. 352-355 c.p.e.

All'ufficiale procedente agli atti di istruzione preliminare spettava inoltre il potere di proibire a chicchessia di uscire o di allontanarsi dalla casa o dal luogo ove venisse redatto il verbale fino a che lo stesso non fosse stato chiuso, pena l'arresto e la consegna all'autorità militare oppure, se civile o appartenente ad altra armata, la trasmissione del verbale al pubblico ministero presso il tribunale competente²¹.

All'istruzione preparatoria seguiva la fase dell'istruzione formale che prevedeva entro ventiquattrore dalla presentazione dell'imputato all'istruttore, l'interrogatorio sulle sue generalità e sulle circostanze del reato accompagnato dalla esibizione dei corpi del reato e degli altri oggetti sequestrati al fine di farli riconoscere ed offrire tutte le opportune indicazioni. Si sarebbe poi proceduto alla citazione dei testimoni e dei periti e al loro esame (compreso quello dei testi presentatisi spontaneamente) con la previsione di un mandato di arresto per la traduzione del militare che non avesse risposto all'invito a comparire (o se si fosse trattato di un civile con la trasmissione del verbale della sua mancata comparizione al pubblico ministero presso il tribunale competente)²². Secondo il *Regolamento* del generale Cadorna tutti gli atti istruttori dovevano essere redatti con semplici verbali e l'indagine nell'istruttoria formale in tempo di guerra avrebbe dovuto ispirarsi soprattutto al concetto di raccogliere «nel più breve tempo possibile le sole prove essenziali, tanto a carico quanto a discarico dell'imputato», in modo da fornire gli elementi strettamente indispensabili per permettere al comandante della grande unità, intendenza o fortezza da cui il tribunale dipendeva, di decidere in piena coscienza se l'esperimento del giudizio orale fosse indispensabile ai fini

²¹ Art. 356 c.p.e. Le stesse regole si sarebbero osservate anche dall'autorità giudiziaria ordinaria e dall'ufficiale istruttore presso un tribunale militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari: «ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovressi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato che da alcuna delle autorità suddette fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente». Cfr. art. 364 c.p.e.

²² Art. 373-378 c.p.e.

della giustizia e della disciplina o se invece dovesse ritenersi superfluo²³.

Terminata l'istruzione, l'ufficiale istruttore con l'intervento e preve conclusioni dell'avvocato fiscale militare avrebbe presentato la relazione della causa alla commissione d'inchiesta, composta da un ufficiale superiore presidente e da due capitani, la quale avrebbe emesso sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi che il fatto non costituisse reato o non risultassero indizi sufficienti di reità contro l'imputato o se l'azione penale fosse prescritta o altrimenti estinta.

Salvo il caso di trasmissione degli atti per competenza ad un tribunale ordinario o ad altro tribunale di terra o marittimo, qualora la commissione d'inchiesta avesse riconosciuto che il fatto costituisse un reato militare e fosse di competenza del tribunale cui appartenesse avrebbe pronunciato l'accusa ed avrebbe ordinato il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso tribunale²⁴. Con la notifica all'imputato della sentenza di accusa, quest'ultimo avrebbe potuto nominare un difensore (in mancanza del quale ne sarebbe stato nominato uno di ufficio dal presidente del tribunale militare) il quale entro soli otto giorni dalla notifica della sua nomina avrebbe potuto prendere visione degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, con la possibilità di presentare eccezioni all'avvocato fiscale per vizi di forma o nullità entro i primi tre giorni successivi alla di lui nomina²⁵. Si trattava, come è evidente, di termini strettissimi che limitavano ogni garanzia di difesa, soprattutto ove si consideri che sempre entro otto giorni dalla sua nomina il difensore avrebbe dovuto presentare la lista dei testimoni a discarico ed opporre eventuali cause di ricusazione dei

²³ *Regolamento Cadorna*, II. Istruzione formale, § 26.

²⁴ Art. 426 c.p.e.

²⁵ Art. 435 c.p.e.

giudici²⁶. Decorsi tali termini, gli atti accompagnati dalle istanze del difensore e dell'avvocato fiscale sarebbero stati trasmessi al presidente del tribunale militare il quale avrebbe fissato il giorno del dibattimento che sarebbe stato comunicato all'imputato ed al suo difensore solo ventiquattro ore prima dell'apertura del dibattimento stesso ed ordinato la citazione dei testimoni.

La direzione del dibattimento era affidata al presidente del tribunale (composto di un colonnello e di cinque giudici)²⁷ al quale l'art. 441 affidava un significativo potere discrezionale in virtù del quale avrebbe potuto svolgere ogni attività ritenuta utile per scoprire la verità, potendo chiamare a testimoniare qualunque persona e richiedendo ove occorresse anche la forza pubblica, disponendo l'acquisizione di qualunque nuovo documento. Dopo essersi pronunciato sulle eventuali eccezioni richieste dal difensore nei termini stabiliti, aver proceduto all'esame dei testimoni ed aver dato lettura dei verbali, documenti e perizie, l'avvocato fiscale e il difensore dell'imputato avrebbero svolto «le ragioni che impugnano o confermano l'accusa» consegnando per iscritto il riassunto delle proprie conclusioni con l'indicazione delle norme di legge richiamate²⁸. Terminato il dibattimento il tribunale militare si sarebbe ritirato in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

A questo schema procedurale non mancarono correttivi emanati all'indomani dell'entrata dell'Italia in guerra. Basti pensare al *Decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915 concernente il procedimento per citazione diretta nei tribunali militari* (GU 19 novembre 1915 n. 283)²⁹

²⁶ L'art. 426 prevedeva però che questi termini avrebbero potuto essere prolungati dal presidente del tribunale militare ove la natura della causa lo avesse richiesto.

²⁷ Cfr. gli artt. 295 e 296 c.p.e.

²⁸ Art. 477 c.p.e.

²⁹ *Decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915 concernente il procedimento per citazione diretta nei tribunali militari*, in *Leggi e decreti del Regno d'Italia*, anno 1915 n. 1622.

che conferiva maggiori poteri all'avvocato fiscale militare, il quale avrebbe potuto ricercare direttamente le prove osservando, in quanto applicabili, le forme stabilite per l'istruzione formale e al quale competeva l'onere di presentare requisitoria diretta alla commissione d'inchiesta per le sue deliberazioni, formulando l'atto di accusa o chiedendo il proscioglimento: si trattava di una vera e propria esautorazione del ruolo del giudice istruttore, le cui funzioni venivano di fatto acquisite dall'avvocato fiscale per esigenze di maggiore celerità e di accorpamento di funzioni nella stessa persona. E ancora, al fine di garantire un controllo sull'operato dei tribunali territoriali disseminati nella nazione, il *Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915 (GU 11 dicembre 1915) istitutivo dell'ufficio di vice avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina per la durata della guerra*, attribuiva a quest'ultimo le funzioni di pubblico ministero avanti al tribunale supremo di guerra e marina e gli conferiva facoltà di esercitare le stesse funzioni avanti i tribunali presso l'esercito mobilitato, territoriali militari e marittimi, compreso il potere di vigilanza e di ispezione sugli organi della giustizia militare³⁰.

3. I processi del tribunale marittimo di Taranto contro i civili

La disamina dei atti processuali conservati nell'Archivio di Stato di Taranto consente di ricostruire dall'interno il funzionamento del Tribunale militare marittimo di Taranto (fondo archivistico inesplorato che meriterebbe uno specifico ed approfondito studio sotto il profilo storico-giuridico) durante gli anni della guerra, ponendo in evidenza i reati più ricorrenti, i tempi di durata dei procedimenti, il rapporto tra imputati civili e militari e l'entità delle pene inflitte.

³⁰ Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915 (GU 11 dicembre 1915) istitutivo dell'ufficio di vice avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina per la durata della guerra, in *Leggi e decreti del regno d'Italia*, anno 1915 n. 1730. La carica veniva affidata al comm. Tommasi Donato Antonio, già sostituto avvocato generale erariale.

Un primo dato che si evince risulta connesso alla straordinaria celerità della procedura seguita che conduceva l'imputato dalla denuncia alla sentenza in meno di due mesi. Si veda l'esempio della causa a carico del negoziante Coruzzolo Roberto, imputato per contravvenzione al bando sull'«oscuramento della piazza»³¹, la trasmissione degli atti al Tribunale marittimo veniva effettuata con processo verbale del 9 settembre 1916 redatto dai carabinieri della stazione di Taranto, i quali alle ore 22 dello stesso giorno avevano rilevato che contrariamente all'ordinanza sull'oscuramento.

Coruzzolo «aveva la finestra della cucina del proprio domicilio aperta dalla quale usciva luce viva e visibile a lunga distanza proveniente da una lampada elettrica di 16 candele»³². Trasmessi gli atti all'Ufficiale Istruttore del Tribunale Militare, quest'ultimo il 5 ottobre 1916 provvedeva ad esaminare i carabinieri per confermare la denuncia, mentre il 18 ottobre interrogava l'indagato, il quale confermava la veridicità dell'accaduto, incolpando la sua domestica che quella sera si trovava sola in casa³³. Raccolti i certificati anagrafici di rito, l'ufficiale istruttore Luigi Cabelli, capitano di Corvetta, trasmetteva il fascicolo all'avvocato fiscale militare, il quale l'8 novembre 1916 formulava l'imputazione e disponeva il rinvio a giudizio. Seguiva il decreto di citazione a giudizio per il 24 novembre 1916 a firma del presidente del Tribunale, capitano di Vascello Adolfo Ruggiero, che veniva notificato

³¹ Il bando dell'ammiraglio Cerri sull'oscuramento della piazza di Taranto del 12 gennaio 1916 stabiliva che non dovesse apparire nessuna luce viva all'esterno: «All'uopo, tutti i lucernari delle case, stabilimenti, chiese etc. dovranno a cura dei rispettivi proprietari, amministratori, parroci etc. essere dipinti in nero o grigio con vernice matta, oppure coperti con tela opaca, sì da impedire qualsiasi emanazione di luce viva all'esterno».

³² Archivio di Stato di Taranto (ASTa), *Tribunale militare marittimo della Piazza Marittima di Taranto*, fasc. 1059, processo contro Coruzzolo Roberto, imputato di contravvenzione al bando sulla luce. Per la stessa imputazione vedi anche il procedimento a carico di Leonardo Bosco, ivi, fasc. 1050.

³³ Mandato di comparizione a firma dell'ufficiale istruttore del 29 settembre 1916 per il 18 ottobre 1916. *Ibidem*.

all'imputato il 19 novembre: l'intero processo veniva celebrato dal Tribunale in composizione collegiale (presieduto da Ruggiero Adolfo e composto dai giudici Lignolà Vincenzo, Musu Sebastiano, Boccia Giuseppe, De Cesare Francesco, Fedele Luigi) in una sola udienza, nel corso della quale dopo l'escussione del carabiniere Cesare De Florio, unico testimone, seguivano le conclusioni delle parti e la sentenza di condanna a lire 16 di ammenda³⁴.

Il caso esaminato consente di evidenziare l'importante ruolo svolto dal giudice istruttore nell'ambito del processo – le cui funzioni erano interamente esercitate dall'avvocato fiscale nei casi di citazione diretta – la cui attività era determinante per le sorti del processo, in considerazione dell'istruttoria svolta senza nessuna possibilità di partecipazione dell'imputato e del difensore fino alla fase del dibattimento. Ciò conferma l'assoluta sommarietà di questa procedura, fondata essenzialmente sull'acquisizione della notizia di reato proveniente da carabinieri, guardie municipali o autorità militari e sulla conferma della stessa attraverso l'audizione dei militari verbalizzanti. Pur non mancando l'esame degli imputati da parte dell'ufficiale istruttore, le loro dichiarazioni – salvo i casi di evidenza del fatto – non avevano peso nella valutazione del reato, in quanto le tesi difensive risultavano raramente suffragate da testimoni a carico nel dibattimento, la cui presentazione rispondeva a termini strettissimi da parte del difensore dell'imputato.

Valgano alcuni esempi: nel processo a carico dei pescatori De Bartolomei Giuseppe e Angarano Cosimo, imputati di contravvenzione al bando sulla distanza dei battelli dalle navi da guerra, l'istruttoria processuale fu limitata alla semplice conferma da parte del personale militare in servizio sulla nave Andrea Doria che aveva rilevato la

³⁴ *Ibidem*. È opportuno precisare che nessuno dei fascicoli esaminati contiene le sentenze motivate. Vi è dato solo rinvenire i dispositivi riportati sul frontespizio fascicolo processuale oppure, in alcuni casi, la sentenza priva della parte motiva sostituita con un "omissis".

presunta violazione sul limite di 200 metri di distanza stabilita dall'ordinanza del 6 agosto 1915 dell'ammiraglio Cerri. Nonostante gli imputati nel corso dell'interrogatorio avessero negato l'accusa, riferendo di essere passati esattamente nel mezzo delle navi Doria e Cavour, tra le quali era noto ci fosse una distanza di 400 metri, il 4 novembre 1916 – dopo appena un mese dalla trasmissione della notizia di reato all'ufficiale istruttore – il tribunale militare senza svolgere nessun supplemento istruttorio condannò il De Bartolomei alla pena contravvenzionale di 2 mesi di arresto con la conseguente confisca del battello, mentre l'Angarano veniva assolto per inesistenza del reato³⁵.

Dello stesso tenore è il processo a carico dei pescatori Rusciano Pietro e Chioppa Nicola, imputati di contravvenzione al bando sulla pesca per essere stati sorpresi dalle guardie municipali di mare a pescare nel primo seno del Mar Piccolo con la “sciabica” in luogo vietato, fuori turno ed in un'ora vietata. La capitaneria di porto dopo aver sequestrato i battelli e 85 kg di pesce (distribuiti agli istituti di beneficenza della città), il 28 settembre 1916 provvedeva a trasmettere gli atti al Tribunale militare marittimo: l'istruttoria risultò fondata sull'esame delle guardie municipali che erano intervenute sul luogo del fatto, le quali precisarono che «essendo dal bando Cerri la pesca consentita nel mese di settembre dalle 5.30 alle 19.30, gl'imputati pescavano alle ore 3 ed alteravano il turno prescritto»³⁶. Gli imputati, interrogati il 13 ottobre

³⁵ ASTa, *Tribunale Militare Marittimo di Taranto*, fasc. 1033. Processo contro De Bartolomei Giuseppe fu Cataldo di anni 58 da Taranto, pescatore, e Angarano Cosimo di Nicola, di anni 19 da Taranto, pescatore. Il De Bartolomei dopo essersi costituito in carcere per l'esecuzione della pena avanzava domanda di grazia che veniva accolta con conseguente sospensione dell'esecuzione della pena.

³⁶ Ivi, fasc. 1038. Processo contro Rusciano Pietro, Tagliente Francesco, Antonante Angelo, Schinaia Emanuele, Chioppa Nicola, Gigante Nicola, Rusciano Cosimo imputati di contravvenzione al bando sulla pesca. Sentenza del 10 novembre 1916: condanna per Rusciano Pietro e Chioppa Nicola a lire 100 di ammenda per ciascuno. Assoluzione per gli altri per inesistenza del reato. Cfr. anche il processo a carico dei pescatori Greco Giuseppe, Leonardo

1916, confermarono l'accaduto, riferendo che avevano iniziato la pesca solo 45 minuti prima delle 5 del mattino. Sulla scorta di questi dati raccolti, l'ufficiale istruttore procedeva a trasmettere gli atti all'avvocato fiscale il quale formulava l'atto di accusa per contravvenzione degli articoli 6 e 8 del bando Cerri sulla pesca del 17 agosto 1915, per il quale tribunale – dopo circa un mese e mezzo dalla commissione del fatto – comminava condanna alla pena di lire 100 di ammenda per ciascuno³⁷.

Questo rapido e snello modello procedurale fu identico per tutte le cause a carico dei civili, il cui numero dei processati non risultò inferiore rispetto a quello dei militari. Oltre ai reati già richiamati, le altre imputazioni riguardarono le contravvenzioni ai bandi dell'ammiraglio Cerri sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai marinai francesi, sul rispetto dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici, sull'obbligo di comunicazione degli ospiti da parte degli albergatori, sul divieto di soggiorno senza permesso, sul divieto di circolazione durante le ore di oscuramento e sui reati di frode in commercio o di abbandono di lavoro. Dalla casistica esaminata si evince che le pene inflitte furono caratterizzate da particolare tenuità e risultarono consistenti per la maggior parte in pene pecuniarie (multa o ammenda a seconda della natura del fatto addebitato e, ovviamente, del tetto edittale previsto per il delitto o per la contravvenzione) spesso

Francesco, Sergio Cirillo, Battista Cosimo, Rusciano Fedele, *ivi*, fasc. 1019, denunciati il 28 settembre 1916 per essere stati sorpresi dagli agenti municipali addetti alla vigilanza del Mar Piccolo e del Mar Grande a pescare nel secondo seno del Mar Piccolo con la "sciabica", non essendo di regolare turno ed in ora vietata. Gli imputati si difesero sostenendo che non stavano pescando ma stavano solo recuperando la rete che si era infangata ed era rimasta attaccata al fondo la sera precedente. Il Tribunale con sentenza del 10 novembre 1916 condannò Greco e Battista all'ammenda di lire 84 per ciascuno ed assolse gli altri per inesistenza del reato.

³⁷ *Ibidem*. Seguiva la nomina da parte del presidente del Tribunale di un officioso degli accusati individuato nel sottotenente Avv. Silvio Di Palma, facendo salvo agli interessati il diritto al difensore di fiducia.

commutate in giorni di arresto in quelle ipotesi in cui gli imputati non ottemperarono all'obbligo di versare le somme alle quali erano stati condannati. In molti casi furono anche avanzate domande di grazia, molte delle quali furono rigettate a seguito di parere contrario espresso dal comandante della piazza militare in considerazione della non effettiva indigenza del condannato.

Tra le cause per contravvenzione, maggiormente ricorrenti furono i casi di violazione del bando sul divieto di somministrazione di liquori ai marinai francesi: tra questi sia sufficiente menzionare il processo a carico di D'Addario Michele, denunciato da un agente di polizia il 27 novembre 1917 con la duplice accusa di aver tenuto aperta al pubblico oltre le ore 20.00 il suo esercizio commerciale somministrando del vino a diversi avventori, fra i quali alcuni marinai francesi. Nonostante il gestore della cantina si fosse difeso nel corso del suo interrogatorio sostenendo di non essersi reso conto trattarsi di marinai francesi in quanto vestivano in borghese e parlavano bene l'italiano, e di aver ritardato la chiusura del negozio in quanto gli acquirenti non avevano denaro per pagare, il Tribunale militare ritenne provata la sua responsabilità sulla base della testimonianza resa dall'agente di polizia e il 7 marzo 1918 condannò l'imputato a 83 lire di ammenda, pena convertita in carcere per mancato pagamento e poi ammistiata con provvedimento del 14 giugno 1919³⁸.

³⁸ Ivi, fasc. 2438, processo contro D'Addario Michele, imputato di duplice contravvenzione alla chiusura esercizi e somministrazione vini a militari francesi. Di analogo contenuto fu l'accusa mossa nei confronti di Recchia Ermelinda e De Pace Stefano, rispettivamente commessa di una birreria ed esercente il bar Etna, imputati di aver somministrato vermouth a marinai francesi. Il Tribunale con sentenza dell'11 aprile 1918 condannò la Recchia a lire 83 di ammenda e il De Pace a lire 100 di ammenda, disponendo la chiusura dei rispettivi esercizi commerciali per giorni 15. La Recchia avanzò domanda di grazia che fu respinta. Ivi, fasc. 2672.

Per contravvenzione al bando sul soggiorno del 16 marzo 1916 e al bando sulla notifica alloggi del 15 febbraio 1917 furono chiamate a rispondere Mengucci Adalgisa e Del Giudice Rosa accusate rispettivamente la prima di risiedere a Taranto in data 23 giugno 1917 con il permesso mensile di soggiorno scaduto da 3 giorni e la seconda per aver seguito a darle alloggio senza la dovuta comunicazione. Nel corso dell'istruttoria emerse che la Mengucci aveva soggiornato presso l'abitazione della Del Giudice su richiesta del di lei marito Magetti Alfredo, 2° capo meccanico il quale si trovava in navigazione alla data di scadenza del permesso di soggiorno, per cui la moglie non poté lasciare la città fino al ritorno del marito, il quale peraltro aveva con sé a bordo della nave Tripoli i documenti e i biglietti del treno della Mengucci. Accertata la causa di forza maggiore il Tribunale assolse la Mengucci, ma condannò la Del Giudice per omessa comunicazione dell'alloggio alla pena di lire 30 di ammenda³⁹.

Minori nel numero risultarono i processi per delitti, fra cui il più ricorrente fu quello per frode in commercio punito dall'art. 295 del codice penale comune⁴⁰. Si trattò per la maggior parte di piccole frodi come quella a carico del fornaio Ferretti Raffaele, condannato con sentenza del 23 novembre 1916 alla multa di lire 42 per aver venduto per l'importo di lire 0,49 un chilogrammo di pane mancante di grammi 110. Secondo quanto accertato dalla polizia urbana di Taranto il fornaio aveva consegnato il pezzo pane – oggetto di sequestro – all'acquirente senza pesarlo in quanto non in possesso di bilancia. Le guardie provvidero ad effettuare due diverse pesature del pane presso altri

³⁹ Ivi, fasc. 1909, processo contro Mengucci Adalgisa e Del Giudice Rosa imputate di contravvenzione al bando soggiorno e bando notifica alloggi. Nello stesso senso vedi il procedimento a carico di Caterina Catacchio e Rosa Conserva, entrambe di Brindisi, condannate per essere state sorprese Taranto il 31 gennaio 1918 presso il Caffè Traversa priva del permesso di soggiorno. Ivi, a. 1918, fasc. 2787.

⁴⁰ L'art. 295 del codice penale per il regno d'Italia del 1889 puniva il reato di frode in commercio con la reclusione sino a 6 mesi o con la multa da lire 50 a 3000.

esercizi commerciali del luogo al fine di verificare la violazione. A seguito di condanna l'imputato presentò domanda di grazia sulla quale il comandante in capo Cerri il 16 gennaio 1917 espresse parere sfavorevole «dato il genere del reato di cui il Ferretti si rese colpevole e per essere in condizione di pagare la multa». La pena pecuniaria fu pertanto convertita in 9 giorni di carcere⁴¹. Analogo procedimento fu celebrato contro Semeraro Carmela, imputata di contravvenzione al calmiere e frode in commercio perché il 4 settembre 1916 in Massafra vendeva a Giannotta Michele un kg di pomodori per centesimi 15 anziché al prezzo di calmiere di 10 centesimi stabilito dall'autorità municipale e perché aveva effettuato la pesatura su una bilancia a mano le cui coppe erano formate di vimini e canne, illegale per la forma e per il peso mancante di 60 grammi⁴². Nel corso dell'interrogatorio la Semeraro riferì di non esercitare il commercio e di non conoscere pertanto né i pesi né i prezzi del calmiere. I pomodori furono dati al calzolaio Giannotta in quanto da lui espressamente richiesti alla signora in quanto quella mattina non ne vendevano al mercato: la Semeraro provvide quindi a pesare i pomodori con la bilancia che aveva a disposizione e si fece pagare 3 soldi. Il PM nel formulare l'atto di accusa specificò che «il delitto di frode in commercio non potesse dirsi dimostrato, dati i primitivi mezzi di misura adoperati ed il ridottissimo valore economico della minor misura (qualche millesimo)»⁴³ e il Tribunale, allineandosi a tale indicazione, assolse l'imputata per inesistenza del reato con sentenza del 13 ottobre 1916⁴⁴.

⁴¹ Ivi, fasc. 1054, processo contro Ferretti Raffaele, imputato di frode in commercio

⁴² Ivi, fasc. 973, processo contro Semeraro Carmela imputata di contravvenzione al calmiere e frode in commercio.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Per violazione al bando sul calmieri vedi anche il procedimento a carico del legnaiuolo Galasso Angelo, accusato per aver venduto alla sig.ra Pompea Ariano Kg 50 di legna d'ulivo per £ 3.60 mentre avrebbe dovuto percepire £ 1.75 perché il calmiere in vigore ne stabiliva la vendita a £ 3.50 al quintale, percependo in più £ 1.85. Nel corso dell'interrogatorio il Galasso negò di aver venduto quel quantitativo di legna alla predetta signora, ma di averne venduti

Del delitto di abbandono di lavoro previsto dal Decreto luogotenenziale n. 1684 del 5 novembre 1916 fu invece chiamato a rispondere Di Bello Michele, operaio giornaliero nel Regio Arsenale di Taranto, il quale nell'ottobre 1918, senza giustificato motivo, abbandonò il lavoro e il territorio della piazzaforte di Taranto facendo ritorno in Trani, sua città di residenza⁴⁵. Interrogato il 22 novembre 1918 dal Giudice della Pretura di Trani per delega, l'imputato riferì:

*"Nell'ottobre u.s. fui assunto a lavorare nel R. Arsenale di Taranto come operaio meccanico avventizio. Percepivo lire 3,00 al giorno, e poiché tale mercede non era affatto sufficiente per vivere a Taranto, ove la vita costa assai, chiesi un aumento. Tale aumento non mi venne concesso, e perciò mi vidi costretto ad abbandonare il lavoro e la città di Taranto. Domando la clemenza del Tribunale perché non avevo in animo di ledere gli interessi di alcuno, ma fui costretto dalla necessità non avendo di che vivere in Taranto"*⁴⁶.

2 quintali al costo di lire 4 al quintale al facchino chiamato Domenico, mentre il prezzo del calmiere era di £ 5. Tale versione dei fatti fu smentita dalla guardia municipale di Taranto Epifani Attilio il quale riferì di aver raccolto le dichiarazioni del facchino il quale dichiarò di aver ritirato mezzo quintale di legna per incarico della Ariano. Il facchino interrogato dall'ufficiale istruttore confermò invece quanto dichiarato dal Galasso. Il Tribunale condannò l'imputato ad un giorno di arresto e a lire 83 di ammenda, pena che fu convertita dall'avvocato fiscale in giorni 17 di arresto per mancato pagamento. Ivi, fasc. 1060.

⁴⁵ La trasmissione degli atti all'ufficiale istruttore del Tribunale marittimo fu effettuata dalla Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di Taranto. Ivi, fasc. 3717, processo contro Di Bello Michele imputato di abbandono di lavoro art. D.Luog. 5 novembre 1916 n. 1684.

⁴⁶ Sommario interrogatorio dell'imputato in istruzione sommaria da parte dei Procuratori del Re e degli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 proc. pen., ivi, fol. 6.

L'assenza di giustificati motivi comportarono la condanna dell'imputato alla pena di giorni 15 di detenzione inflitta con sentenza del 25 gennaio 1919, non eseguita in virtù della concessione del beneficio della sospensione condizionale⁴⁷.

4. I processi del Tribunale marittimo di Taranto a carico dei militari

Di maggior rigore furono invece le pene inflitte per i reati a carico dei militari, le cui imputazioni più ricorrenti riguardarono i reati di ammutinamento, abbandono di nave in presenza del nemico, diserzione, violata consegna e le contravvenzioni sulla spedizione della corrispondenza, sulla diffusione di notizie di guerra non comunicate dalle autorità e sulla censura postale. Anche questi processi furono caratterizzati da rapidità e sommarietà, la cui istruttoria oltre che dall'acquisizione della denuncia risulta arricchita dalle note caratteristiche sulla condotta dei militari imputati provenienti dal comando di appartenenza, che venivano tenuti in debita considerazione dal tribunale militare nel formulare il giudizio di responsabilità e nell'irrogare la pena.

Si veda l'esempio del processo contro il sotto capo infermiere Bianco Francesco imputato di diserzione ai sensi dell'art. 262 del codice penale militare marittimo in quanto, quale membro del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato appartenente a classi, categorie e specialità richiamate per mobilitazione del personale della Regia Marina, non si presentava senza giustificato motivo presso la capitaneria di Porto di Taranto a seguito di convocazione disposta con dispaccio ministeriale n. 7600 del 28 febbraio 1916. Trasmessi gli atti all'ufficiale istruttore del Tribunale militare marittimo di Taranto, quest'ultimo con mandato di cattura dell'11 maggio 1916 ordinava la traduzione del Bianco nelle più vicine carceri militari. Eseguite vane

⁴⁷ *Ibidem.*

ricerche dai Carabinieri ed acquisito il certificato del casellario giudiziale dal Tribunale di Rossano, dal quale risultarono precedenti giudiziari per furto commesso in Francia e per truffa commessa a Venezia⁴⁸, l'ufficiale istruttore trasmetteva gli atti al PM il quale formulava l'atto di accusa a carico del Bianco che veniva condannato in contumacia dal Tribunale alla pena di anni 3 di reclusione militare con sentenza del 25 agosto 1916⁴⁹. A seguito di pubblicazione della sentenza dal Ministero della Marina, il Bianco veniva arrestato il 28 settembre dello stesso anno a Ventimiglia e poi trasferito a Taranto, dove il 16 ottobre 1916 veniva interrogato dall'ufficiale istruttore Luigi Cabella, al quale riferiva di essere stato recluso in Francia per 6 anni fino al 25 settembre 1916 e di essere stato espulso da quel paese dal quale andò via in treno e si fermò a Ventimiglia, dove fu arrestato dai carabinieri con l'accusa di diserzione. Riferì quindi di non aver potuto rispondere alla chiamata alle armi, a lui ignota, in quanto si trovava detenuto presso le carceri di Thonars. Dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al periodo di detenzione, l'imputato veniva deferito al giudizio del tribunale il quale a seguito di rinnovazione del giudizio in contraddittorio con l'assistenza dell'avvocato Silvio Di Palma veniva assolto per non provata reità con sentenza del 9 novembre 1916.

Maggiormente complesso risultò invece il procedimento a carico del marinaio Mastronardi Natale, imputato di violata consegna in tempo di guerra, reato punito dall'art. 109 n. 2 codice penale militare marittimo, perché il 14 agosto 1916 comandato di scorta ad un carro di

⁴⁸ In Francia, il 23 gennaio 1910 Bianco era stato condannato per il reato di furto qualificato dalla Corte di Assise di Bocche del Rodano alla pena della reclusione per anni 10 ed alla interdizione di soggiorno per anni 10. In Italia, il 26 marzo 1915 era stato condannato a mesi 7 di reclusione e lire 175 di multa per il reato di truffa continuata. Certificato del casellario giudiziale di Rossano del 16 maggio 1916. Nel fascicolo è acquisita la sentenza del tribunale di Venezia. Ivi, a. 1916, fasc. 1034, processo contro Bianco Francesco imputato di diserzione in tempo di guerra.

⁴⁹ *Ibidem*.

materiali spedito dalla Direzione Costruzioni Navali di Taranto alla Stazione Radiotelegrafica di Barletta lo abbandonava per recarsi a casa sua a Bari e raggiungere poi il 9 agosto a Barletta il carro medesimo. L'accusa era nata a seguito del rinvenimento da parte dei carabinieri di materiale esplosivo in un carro aperto su un binario dello scalo ferroviario di Barletta che risultava privo di scorta. Trasmessi gli atti per competenza al Tribunale marittimo di Taranto, il 16 agosto 1916 il Capitano Luigi Cabella ordinò la cattura dell'imputato e delegò il Pretore di Barletta affinché svolgesse specifica attività istruttoria consistente nell'audizione dei militari intervenuti, nell'acquisizione dell'ordine di servizio dal quale risultava che il carro dovesse essere scortato e nella relazione di perizia sulle 18 bombe rinvenute. L'attività istruttoria svolta consentì di dimostrare che il Mastronardi aveva lasciato la vigilanza del carro per andare a mangiare a casa di un amico e che in sua assenza il vagone per errore era stato attaccato ad un treno, tanto vero che l'imputato tornato in stazione il giorno seguente non riusciva più a trovarlo. La evidente responsabilità dell'imputato comportò la condanna da parte del Tribunale alla pena di mesi nove di carcere militare inflitta con sentenza del 13 ottobre 1916⁵⁰.

Molteplici furono anche i procedimenti per il reato di abbandono di nave da guerra dinanzi al nemico, secondo quanto previsto dall'art. 112 del codice penale militare marittimo, a carico di ufficiali responsabili del comando delle navi, come nel caso del capitano Giovanni Malato, comandante del piroscafo requisito *Italia M.*, che durante un attacco da parte di un sommergibile nemico nelle acque antistanti la località Capo Rizzuto in Calabria, innalzò bandiera bianca ed abbandonò la nave insieme all'equipaggio, consentendo così al nemico di colpire ripetutamente il piroscafo senza riuscire ad affondarlo. L'accusa di non aver eseguito le manovre utili per la salvezza della sua nave facilitando l'azione di offesa del nemico, per aver diffuso spavento e disordine a bordo, per non essersi curato di sottrarre dal piroscafo documenti di bordo riservatissimi e per rifiuto di

⁵⁰ Ivi, a. 1916, fasc. 972.

obbedienza comportò la condanna a due anni di reclusione militare con sentenza del 3 novembre 1916⁵¹. Di analogo tenore fu l'accusa mossa nei confronti di Mario Cornaglia, ufficiale in seconda del cacciatorpediniere Borea (affondato il 15 maggio 1917 dalle navi austro-ungariche Balaton e Csepel⁵²) accusato di essere sceso da bordo ed essersi allontanato dalla nave con un battello in assenza del capitano Virgilio Franceschi, caduto in mare durante l'attacco nemico. Il 5 febbraio 1918 il Tribunale condannò l'imputato destituendolo dall'incarico (la pena fu sospesa con decreto luogotenenziale del 21 luglio 1918 in via di grazia per la durata della guerra) avendo ritenuto che il Convaglia se fosse rimasto sulla nave avrebbe potuto compiere operazioni per impedire o almeno ritardare l'affondamento della Borea, avrebbe potuto continuare a lottare con il nemico, salvare feriti e rimuovere le bombe lanciate (pericolose per i naufraghi) e avrebbe potuto aiutare il proprio comandante che chiedeva di risalire a bordo⁵³.

Di ammutinamento risposero invece Agostino Orlando ed altri 39 marittimi imbarcati sul piroscampo Perseo, impiegato per il trasporto di uomini, animali e merci tra Taranto, Corfù e Valona. Il 1 giugno 1916, terminato l'ultimo viaggio programmato tra Salonicco e Corfù a seguito del quale l'equipaggio sapeva di dover far rientro in Italia, l'ordine di raggiungere Marsiglia creò malcontento e incidenti, determinati anche dal mancato pagamento delle competenze mensili,

⁵¹ Ivi, fasc. 1021.

⁵² Il 13 maggio 1917 il Borea lasciava l'ancoraggio di Taranto per scortare a Gallipoli e poi a Valona i piroscafi Carroccio, Verità e Bersagliere. Alle 3.30 circa del giorno 15 il convoglio, in rotta verso Valona, mentre transitava nel Canale d'Otranto, nel punto situato venti miglia a sud di punta Linguetta, venne attaccato dal nemico. Il primo fuoco indirizzato al Borea provocò un incendio nella sala macchina. Di seguito vennero bombardati e incendiati il Verità e il Carroccio, mentre il Bersagliere riuscì a fuggire. Il Borea dopo circa 15 minuti venne nuovamente colpito gravemente. Ivi, 1917, fasc. 2386.

⁵³ *Ibidem*. Il Borea alle 5.20 affondava accompagnato dal grido "Viva l'Italia" del Comandante Franceschi che, faticosamente risalito sul suo cacciatorpediniere, per ultimo lo abbandonava.

dalla cattiva qualità del rancio di bordo e dai pericoli della navigazione. Per protesta il personale di macchina tenne bassa la pressione delle caldaie così diminuendo la velocità di marcia. Giunto a Marsiglia il 6 giugno 1916, mentre il *Perseo* venne ormeggiato al porto per procedere ai lavori di allestimento delle stalle e imbarco di quadrupedi e carbone, i marittimi, avuta notizia dai loro familiari che le loro competenze non erano state corrisposte, si misero in sciopero e rifiutarono di riprendere il lavoro nonostante il Ministero della Marina avesse militarizzato l'intero equipaggio⁵⁴. Le condotte furono severamente punite dal Tribunale marittimo di Taranto che irrogò condanne alla reclusione dai 2 anni e 3 mesi ad 1 anno.

Particolarmente numerosi furono invece i casi di contravvenzioni per sottrazione di corrispondenza alla locale censura militare, molti dei quali si risolsero con sentenze di assoluzione in considerazione della non provata volontà di spedire la lettera fuori dalla piazzaforte di Taranto. Così nel procedimento a carico del marinaio Casucci Giovanni, imbarcato sulla *Nave Puglia*, deferito il 24 novembre 1917 dal comando militare della stazione ferroviaria di Taranto all'avvocato fiscale presso il Tribunale marittimo di Taranto con l'accusa di essere contravenuto al bando sulla spedizione della corrispondenza del 23 febbraio 1917 per aver consegnato ad altro commilitone una lettera da spedire fuori dalla piazza di Taranto, così sottraendola al controllo della locale censura⁵⁵. Espletate le indagini, consistite nell'acquisizione del foglio matricolare, nell'audizione dei militari verbalizzanti e nell'interrogatorio dell'imputato, quest'ultimo veniva assolto per non provata reità con sentenza dell'8 marzo 1918, in considerazione del fatto che sulla busta furono rinvenuti dei francobolli per cui la stessa

⁵⁴ Lo sciopero cessò solo il 22 giugno quando le autorità francesi restituirono il *Perseo* al governo italiano e si apprestavano ad iniziare le operazioni di scarico del materiale già imbarcato. Ivi, a. 1916, fasc. 912.

⁵⁵ Il bando prevedeva il divieto fatto a chiunque di sottrarre la propria corrispondenze in partenza dalla piazza marittima di Taranto al controllo del locale ufficio militare di censura.

era destinata ad essere spedita utilizzando il locale servizio postale (non spedita per dimenticanza del marinaio affidatario della busta) e quindi non sottrarla al controllo della censura⁵⁶. Diverso esito ebbe invece il procedimento a carico dei marinai Bastogi Eduardo, Ferrani Attilio, Carozzo Guglielmo e Friscione Giovanni accusati di aver consegnato a Faita Attilio, in partenza per la licenza, 6 lettere (sequestrate presso la stazione di Taranto) perché le consegnasse a mano presso i rispettivi destinatari. Gli imputati riferirono di aver preferito affidare le lettere al collega per il «più pronto e sicuro recapito» ai loro familiari, ignorando completamente il disposto del bando sulla corrispondenza. Acquisiti i fogli matricolari e caratteristici dei marinai, il Tribunale assolse Faita per non aver commesso il fatto e condannò gli altri marinai alla pena di lire 41 di ammenda per ciascuno⁵⁷.

Infine meritano di essere citati i processi per violazione del decreto luogotenenziale n. 885 del 20 giugno 1915 sul divieto di diffusione di notizie di guerra non comunicate dall'autorità governativa o per contravvenzione all'ordinanza del generale Cadorna del 28 luglio 1915 sulla censura postale che puniva militari e civili che avessero inviato corrispondenza per qualunque destinazione contenente notizie relative alla difesa militare dello Stato o espressioni denigratorie delle operazioni di guerra, di disprezzo e di vilipendio per l'esercito, per

⁵⁶ Ivi, a. 1918, fasc. 2453, processo contro Casucci Giovanni, imputato di contravvenzione al bando sull'impostazione corrispondenza. Vedi anche il processo a carico di Lena Edoardo, ivi, fasc. 3923, imputato della contravvenzione al bando sulla corrispondenza postale, assolto con sentenza dell'8 marzo 1918 per non provata reità in quanto a tergo della busta consegnata ad un commilitone furono rinvenuti 4 francobolli da centesimi 5. Cfr. processo a carico di Guidoni Arturo, ivi, fasc. 2450, assolto per la stessa motivazione.

⁵⁷ Ivi, a. 1918, fasc. 3623. Nello stesso senso cfr. il procedimento a carico di Marchese Renato, imputato di porto abusivo di lettera e condannato l'8 marzo 1918 alla pena di 41 £ di ammenda (Ivi, fasc. 2445); Evangelista Enrico, imputato di contravvenzione al bando sul porto delle lettere, condannato il 14 marzo 1918 a lire 41 di ammenda (Ivi, fasc. 2472).

l'amministrazione e i corpi militari⁵⁸. Tra queste ipotesi, il Tribunale militare marittimo di Taranto nel 1915 fu chiamato a pronunciarsi sul contenuto di alcune lettere rivelanti notizie sulle operazioni militari svoltesi sull'isola di Pelagosa⁵⁹, su operazioni svolte dalla R. Marina contro legni esercenti il contrabbando di guerra a favore di sommergibili nemici⁶⁰ e sulla formazione ed il comando della squadra navale comandata dal Duca degli Abruzzi⁶¹. Di contenuto denigratorio

⁵⁸ *Ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito Italiano*, 28 luglio 1915, in «Gazzetta Ufficiale», n. 242 del 13 ottobre 1917, p. 4277

⁵⁹ Ivi, a. 1915, fasc. 90, processo a carico del cannoniere scelto Fernando Traica imbarcato sulla R.N. Regina Elena, il quale durante una sosta nel porto di Taranto inviò una lettera allo zio nella quale violando le norme sulla censura descrisse che nel luglio 1915 l'isola di Pelagosa era stata abbandonata «tanto da noi quanto dal nemico, perché non potevano resistere che tutti i giorni andavano areoplani e buttavano sempre quelle 20, o 25 bombe, poi ultimamente sono state 20 unità che erano 2 esploratori ed il resto cacciatorpediniere, però dopo pochi minuti si videro 2 nostre unità, e quelle del nemico scapparono come gli uccelli, e da qual giorno li l'hanno abbandonata»

⁶⁰ ASTa, *Tribunale Militare Marittimo della Piazzaforte di Taranto*, a. 1915, fasc. 85 processo a carico del sotto-capo meccanico Foresto Godi, imbarcato sulla R.N. Vittorio Emanuele, accusato di aver scritto due lettere ai fratelli residenti a Prato nelle quali scrisse: «Solamente vi dico che noi la guerra non la facciamo con le navi austriache?! Ma contro le golette e i brigantini che portano il contrabbando di guerra [...] ve ne sono oltre che italiani anche molti greci [...] molte di queste tenevano dentro tutta sabbia, e sotto poi nascondevano siluri benzina ecc. tutto occorrente per rifornire i sommergibili nemici».

⁶¹ Ivi, fasc. 174 processo a carico del marinaio Agostino Guglielmino, imbarcato sulla R.N. Duilio, accusato di aver spedito da Taranto due lettere ai genitori residenti a Catania nelle quali riferì sulla formazione ed il comando della squadra navale comandata dal Duca degli Abruzzi («la più grande la Duilio, la seconda la Cavour, la terza la Dante, quarta e quinta sarebbero uguali e sono Giulio Cesare e Leonardo da Vinci») e descrisse operazioni navali in maniera diversa da quanto portato ufficialmente a conoscenza dal pubblico governo e dalle autorità militari, accennando tra l'altro a numerose perdite di unità navali italiane ed ad un attacco tra la Duilio e un sommergibile nemico.

risultò invece il contenuto di una lettera inviata il 22 luglio 1916 dal marinaio De Biasi Angelo alla moglie nella quale aveva usato invettive contro la guerra con le espressioni «per questa vile guerra e quel vile che ne ebbe colpa» e frasi oltraggiose all'indirizzo della R. Marina Italiana dicendo «Marina ossia putridume latrina». Interrogato il 2 ottobre 1916 dall'Ufficiale Istruttore l'imputato riconobbe la paternità della lettera e giustificò le espressioni utilizzate dicendo che

*"il mio cervello non era perfettamente equilibrato e aveva la testa di fuori di posto per il siluramento della città di Messina ove era un mio cugino che si è salvato. La frase "vile chi ne ebbe colpa" è riferita all'Imperatore di Germania che io ritengo solo responsabile dello stato attuale. La seconda frase non l'ho scritta nel senso di diffamare o vilipendere la R. Marina alla quale appartengo, ma in un momento di aberrazione per il dispiacere della salute di mia moglie così lontana da me, ho dato colpa al fatto di essere in marina della lontananza da essa. Ho rispetto e stima della marina che mi da vivere"*⁶².

Nonostante le giustificazioni offerte, il Tribunale con sentenza 19 ottobre 1916 dichiarò l'imputato passibile di punizione disciplinare da infliggersi dall'autorità competente. Alla condanna di 30 giorni di detenzione fu invece comminato il 16 agosto 1917 il cannoniere Giuseppe Tirelli imbarcato sul piroscavo requisito Barion in contravvenzione al decreto n. 885/1915 per aver diffuso notizie non comunicate ufficialmente dalle autorità sul siluramento del piroscavo Città di Bari, provocando avvillimento tra l'equipaggio già provato per il siluramento del piroscavo Japigia avvenuto qualche giorno prima⁶³.

⁶² Ivi, a. 1916, fasc. 993.

⁶³ Ivi, a. 1917, fasc. 1923.